



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Il Decreto Min. Lav. 5 marzo 2020 sugli schemi di bilancio degli enti del Terzo settore: nuove opportunità

Il bilancio d'esercizio è uno strumento di comunicazione sintetico che permette di apprezzare l'attività e la *performance* di un'impresa o di Ente del Terzo Settore (ETS), in un determinato esercizio, espresse in grandezze economiche. Per quanto riguarda le risorse, una delle principali caratteristiche di un ETS è che il perseguimento dell'interesse generale si basa sull'erogazione a proprio favore di liberalità sotto diverse forme¹. Esse, nonostante talvolta siano ingenti e imprescindibili per lo svolgimento della propria attività, comprendono componenti che non trovano sempre riconoscimento negli schemi contabili esistenti, impedendo quindi di apprezzare e misurare correttamente e direttamente dal rendiconto gestionale del bilancio d'esercizio (quello approvato dall'assemblea dei soci) il valore complessivo delle risorse acquisite ed erogate dall'Ente². Per le imprese (ma il riferimento vale anche per gli ETS visto che anch'essi svolgono attività economiche) la disciplina contabile nazionale prevede (OIC 12) che le liberalità ricevute siano iscritte alla voce del conto economico A5) *Altri ricavi e proventi*. Per le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito OIC 16 richiede l'iscrizione del cespite nell'attivo dello stato patrimoniale al suo presumibile valore di realizzo sul mercato, mentre per le immobilizzazioni immateriali ricevute a titolo gratuito OIC 24 non consente la loro capitalizzazione perché, in mancanza di un costo d'acquisto sostenuto, non è ragionevolmente possibile individuare elementi valutativi attendibili. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'informazione finanziaria, per essere significativa, deve essere *attendibile*.

Per le imprese, quindi, da quanto previsto dai principi contabili nazionali OIC (e quelli internazionali IAS/IFRS non fanno eccezione) si rileva che per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 c.c.) è necessario rilevare nel bilancio d'esercizio anche le

¹ Le "erogazioni liberali" vengono così definite nell'Allegato 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 *Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore*: atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:

a) l'arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l'atto;
b) lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione).

² Il motivo risiede nel fatto che attualmente: (i) i principi contabili nazionali considerano le liberalità dal punto di vista del donatore e non del beneficiario e (ii) manca ancora una disciplina completa che regoli tali operazioni.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

componenti gratuite. La loro mancanza, infatti, comprometterebbe la rilevanza informativa del bilancio perché impedirebbe la comprensione della gestione dell'impresa e del suo risultato. Le finalità informative del bilancio per le imprese (rappresentazione chiara, veritiera e corretta) non sono diverse da quelle del bilancio degli ETS: per queste il loro bilancio potrebbe forse essere non chiaro, non veritiero e non corretto (perché tale sarebbe) se mancassero le componenti gratuite? Lo stesso Decreto del Ministero del Lavoro richiama espressamente i principi generali di bilancio e i criteri di valutazione di cui agli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del Codice civile e i principi contabili nazionali OIC (che delle norme stesse sono l'interpretazione ed attuazione), in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro, quali riferimento della normativa per gli ETS. È quindi alle norme ed interpretazioni applicabili alle imprese che si deve fare riferimento anche per i bilanci degli ETS.

Sulla base del proprio oggetto sociale o della propria forma giuridica risultano essere diverse le forme di liberalità che un ETS può ottenere e sarebbe difficile in questa sede trattare ciascuna di esse³. Dagli schemi di bilancio esaminati si rileva comunque che, nella generalità dei casi, vengono escluse componenti rilevanti di risorse acquisite quali il volontariato, servizi, beni e utilità varie delle quali l'ente dispone a titolo gratuito (per esempio, la disponibilità di locali o magazzini).

A questo riguardo, il Decreto dello scorso 5 marzo 2020, con cui sono stati individuati appositi schemi di bilancio per gli ETS, innova profondamente. Lo schema di Rendiconto gestionale, infatti, oltre a richiedere di esporre ricavi, proventi e liberalità che hanno origine numeraria poiché rappresentati (e quindi misurati) da denaro o variazioni di crediti/debiti esponendoli in base alla loro origine (sezione A e B del Rendiconto gestionale), prevede anche (e questa è la valenza innovativa del Decreto) la *facoltà* di esporre in un apposito prospetto in calce al Rendiconto gestionale il valore di quella sottocategoria di liberalità che vengono qualificate come "proventi e oneri figurativi". Questi ultimi sono beni e servizi o utilità, di competenza dell'esercizio, che vengono ottenuti e, nella generalità dei casi, contemporaneamente erogati nel perseguimento delle finalità istituzionali. La figuratività di tali proventi ed oneri consiste nel fatto che essi non sono misurati da una entrata o uscita di cassa o da una variazione nell'ammontare dei crediti o dei debiti; se tali proventi ed oneri avessero avuto origine numeraria essi sarebbero immediatamente rilevanti dal punto di vista contabile e quindi

³ Per un quadro più completo si rimanda a Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d'Impresa Gruppo di lavoro enti non profit in CRITERI DI RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI DONAZIONI, LEGATI ED ALTRE EROGAZIONI LIBERALI PER ENTI NON PROFIT.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

rilevati direttamente in una voce del Rendiconto gestionale. Si tratta però di grandezze economiche che *possono* (per il Decreto del Ministero del lavoro si tratta di una *facoltà*), ma che per una rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423 c.c. *devono*, essere iscritte, come richiesto, nell'appendice in calce al Rendiconto gestionale. Tali valori devono essere determinati a seguito di un processo di stima che, sostanzialmente, risponde alla seguente domanda: quale sarebbe stato il prezzo che l'ente avrebbe corrisposto se avesse ottenuto sul mercato tale risorsa (prestazioni professionali o di lavoro, beni, disponibilità di immobili, altro) non gratuitamente? Ecco che già si individua come il criterio del *costo equivalente* sia il criterio di valutazione corretto per la stima di valori la cui mancanza nel bilancio d'esercizio non consentirebbe di avere una chiara dimensione della *performance* dell'ente del Terzo settore. Come rilevato, per gli enti del Terzo settore l'iscrizione di tali elementi figurativi è una facoltà, mentre per le imprese essa è un obbligo poiché la loro esposizione è strumentale per una rappresentazione chiara, veritiera e corretta. Crediamo che qui il Ministero del lavoro avrebbe potuto, proprio per il riferimento che ha fatto alle norme del c.c. in materia di bilancio, richiedere conformità di rappresentazione prevedendone *tout court* l'obbligo⁴.

Seguendo gli schemi individuati dal Decreto del 5 marzo 2020, il bilancio di esercizio di un ETS, con proventi o entrate superiori ai 220.000 Euro⁵, si compone di Stato patrimoniale⁶, Rendiconto gestionale e Relazione di missione. È nel Rendiconto gestionale⁷ che trova spazio una rappresentazione della capacità dell'Ente di raggiungere l'equilibrio economico, attraverso uno schema a sezioni contrapposte con, da una parte, proventi e ricavi⁸ e, dall'altra, costi e oneri suddivisi per aree gestionali nelle quali trovano spazio i proventi, per provenienza,

⁴ Al punto 22, all'interno del contenuto della Relazione di missione (v. Decreto citato) viene richiesto che all'interno dei proventi figurativi siano inserite anche le "erogazioni gratuite di denaro"; tuttavia, queste erogazioni, proprio perché rappresentate da denaro, sono già rappresentate più appropriatamente (meglio: obbligatoriamente) nelle sezioni del Rendiconto gestionale A) e B) alle voci dedicate ai contributi e alle erogazioni da privati o enti pubblici.

⁵ Schemi di bilancio semplificati sono previsti per gli ETS, di piccole dimensioni, con entrate inferiori a 220.000 Euro, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

⁶ Fatta eccezione per alcune peculiarità dovute alla natura di un ETS, lo stato patrimoniale non presenta sostanziali differenze rispetto a quello di un soggetto for profit.

⁷ Per gli ETS di piccole dimensioni è consentito inserire un prospetto sulle componenti figurative in calce al rendiconto di cassa.

⁸ Merita una distinzione l'utilizzo dei termini "ricavi" e "proventi". Con i primi si individuano i corrispettivi ricevuti da rapporti sinallagmatici, nei secondi rientrano anche i componenti positivi che non trovano una correlazione in una controprestazione (quali ad es. le liberalità). Cfr. M. Pozzoli in *Il bilancio degli enti del Terzo settore. Una prima analisi del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020* su www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1507.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

e gli oneri, per destinazione. Tale scelta deriva dal fatto che un ETS “sostiene costi in funzione dei proventi che ottiene e non il contrario come avviene nelle aziende for profit”⁹. La Relazione di missione assolve alle funzioni della *nota integrativa*, con l’obiettivo di descrivere, integrare e illustrare le poste di bilancio, e della *relazione sulla gestione*, permettendo così di contestualizzare l’attività dell’Ente all’interno del proprio settore di attività e del contesto generale. I valori figurativi di cui si sta trattando trovano ora¹⁰ spazio in un prospetto posto in calce al Rendiconto gestionale con descrizione nella Relazione di missione. In conformità al Rendiconto gestionale anche questa appendice è costituita da due sezioni contrapposte (costi e proventi figurativi) in ciascuna delle quali viene fatta distinzione fra attività d’interesse generale e attività diverse.

Oltre ad individuare chiaramente quali siano le componenti figurative, un altro aspetto rilevante riguarda la loro valutazione. Come premessa è bene specificare che qualsiasi forma di donazione (denaro, beni, servizi, utilità, tempo, ...) è per natura frutto di generosità che, come tale, non può essere oggetto di meccanismi o logiche di misurazione e prezzo. Ciò che in realtà si deve fare è determinare il valore della manifestazione di tale generosità per rilevare come essa contribuisce all’attività di un ETS per una rappresentazione completa ed esaustiva strumentale anche alla determinazione della *performance* dell’ente. Partendo dalla componente forse più rappresentativa, ovvero il volontariato, sappiamo che, nella generalità dei casi, si tratta di una delle più importanti risorse a disposizione di un ETS, spesso imprescindibile per il perseguimento della propria missione. La valorizzazione di questa componente non è immediata, perché ottenuta senza un esborso di denaro. Al riguardo, il Decreto indica che essa andrà calcolata “attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, così come un esempio di proventi figurativi è riferibile alla traduzione in termini economici dell'apporto che i volontari forniscono attraverso lo svolgimento della propria attività personale, spontanea e gratuita.”¹¹ In sostanza, si tratta di una declinazione specifica del criterio di valutazione del “costo equivalente”. Sarà dunque necessario istituire il registro dei volontari ai sensi dell’art.17 del CTS e un preciso meccanismo contabile di rilevazione di questa componente in modo che il valore espresso sia oggettivamente

⁹ M. Pozzoli in *Il bilancio degli enti del Terzo settore. Una prima analisi del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020* su www.fondazione nazionale commercialisti.it/node/1507.

¹⁰ A partire dai bilanci 2021 ma l’applicazione di questa facoltà potrebbe ben essere anticipata al bilancio 2020.

¹¹ V. Decreto 05.03.2020, Glossario sulle poste del bilancio, in Relazione di missione.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

determinato e, quindi, attendibile. Oltre all'attività dei volontari rientrano tra i beni figurativi i servizi, ovvero le prestazioni rese gratuitamente da imprenditori o professionisti che l'Ente dovrebbe in caso contrario ottenere sul mercato pagandone il prezzo. Per valutare i servizi con un sufficiente grado di affidabilità, la soluzione è sempre quella di fare riferimento ai prezzi applicati in condizioni di libera concorrenza per i medesimi servizi oppure le tariffe professionali o i listini del soggetto erogatore, in sostanza, ancora, al costo equivalente¹². Per quanto riguarda le donazioni di beni mobili, la loro valutazione può essere conseguita attraverso il criterio di valutazione al *fair value* (IAS 20)¹³. Nel caso non fosse possibile determinare direttamente il *fair value*, il valore potrà essere determinato utilizzando (i) il costo del bene per il donatore o (ii), nel caso di beni che sono destinati ad essere rivenduti, deducendo dal prezzo di rivendita il costo della rivendita¹⁴. Sempre nella generalità dei casi, si può ritenere che le componenti figurative dell'appendice al Rendiconto gestionale siano immediatamente erogate ai beneficiari rappresentando tali erogazioni (nella logica di rappresentazione prevista dal decreto) come costi¹⁵.

Un problema che si riscontra nella lettura dei bilanci degli ETS è rappresentata dalla mole di informazioni (spesso autoreferenziali) in essi contenute che da una parte assolvono al dovere di trasparenza e dall'altra, però, non permettono di isolare le informazioni veramente significative per permettere a qualsiasi lettore di capire la modalità di gestione dell'ente e la sua *performance* la cui misura è rappresentata dalle risorse acquisite (tutte) e da quelle erogate nell'esercizio nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Queste ultime al netto di quelle necessarie per il proprio sostentamento (costi di struttura). Con il presente elaborato, dunque, si propone un prospetto che fornisca a qualsiasi lettore del bilancio d'esercizio una chiara e immediata rappresentazione dell'attività, della dimensione dell'ente e della sua *performance*, consentendo inoltre la successiva elaborazione di indici di efficienza

¹² Cfr. Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d'Impresa Gruppo di lavoro enti non profit in CRITERI DI RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI DONAZIONI, LEGATI ED ALTRE EROGAZIONI LIBERALI PER ENTI NON PROFIT.

¹³ Ai sensi degli IAS/IFRS si intende "il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti".

¹⁴ The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy in CHARITIES SORP (FRS 102). *Accounting and Reporting by Charities: Statement of Recommended Practice applicable to charities preparing their accounts in accordance with the Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland.* (FRS 102), 2019.

¹⁵ The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy in CHARITIES SORP (FRS 102). *Accounting and Reporting by Charities: Statement of Recommended Practice applicable to charities preparing their accounts in accordance with the Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland.* (FRS 102), 2019.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

e di efficacia oltre che la comparazione nel tempo (di bilancio in bilancio) e nello spazio (cioè con altri enti che operano nello stesso settore o anche in ambiti diversi).

Tale prospetto, che riclassifica i valori del Rendiconto gestionale e del prospetto Costi e proventi figurativi, potrebbe avere la struttura proposta qui di seguito:

	ES. T	ES.T-1
Totale risorse acquisite		
Meno risorse assorbite per il mantenimento dell'Ente		
Risorse disponibili per l'erogazione		
Risorse erogate		
Avanzo/Disavanzo di gestione ¹⁶		

Coerentemente con le modalità di gestione dell'ente, il primo valore è quello delle *risorse acquisite* che comprendono anche quelle acquisite a titolo gratuito di cui all'appendice dei proventi e degli oneri figurativi al quale segue, una volta sottratti i *costi di struttura*, il valore delle *risorse disponibili per l'erogazione*. Segue poi il valore delle *risorse erogate* e, infine, il saldo che rappresenta l'*avanzo/disavanzo di gestione* che rettifica il valore del patrimonio netto dell'ente¹⁷.

Con tale riclassificazione dei valori del rendiconto gestionale verrebbe fornita un'immediata e sintetica rappresentazione, espressa in valori, dell'attività dell'ente in un determinato esercizio, consentendo così di fornire una misura della sua dimensione e della sua *performance*.

Si tratta di un prospetto di riclassificazione dei valori del rendiconto gestionale che non può certo sostituirsi agli schemi previsti per il bilancio, ma che permette di delineare in modo

¹⁶ Il Decreto 05.03.2020, Glossario definisce l'Avanzo/disavanzo d'esercizio "eccedenza dei proventi e ricavi rispetto agli **oneri e costi** [la sottolineatura è degli autori] dell'esercizio contabilizzati come tali secondo il principio della competenza economica", non considerando che per la maggior parte gli oneri e costi sono in realtà erogazioni effettuate nel perseguimento delle finalità dell'ente. Si tratta, in sostanza, nel mondo delle imprese, dei dividendi (non certo oneri costi) che vengono distribuiti ai soci dall'utile d'esercizio nell'esercizio successivo.

¹⁷ In caso di avanzo si ricorda che esso non può essere distribuito e che esso deve rimanere a disposizione dell'ente ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo settore.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

rapido e sintetico le grandezze economiche in grado di comunicare le risorse che l'Ente è in grado di gestire per il raggiungimento della sua missione e che potranno essere illustrate, chiarite e approfondite nella informativa di corredo del Bilancio d'esercizio e del Bilancio sociale¹⁸. Il prospetto riclassificato può molto efficacemente dare risposta alla domanda "quante risorse genera l'ente ed eroga per il perseguimento dei fini istituzionali?" che, verosimilmente, si pone chi voglia decidere responsabilmente se dare il proprio contributo a un ente piuttosto che a un altro che opera nello stesso settore o anche in un altro settore e che valuti anche le rispettive *performance* nel corso del tempo¹⁹. E questo sulla base di valori attendibili, tutti basati sul principio del costo sostenuto o equivalente²⁰. Per la sua efficacia informativa esso potrebbe ben trovare posto nell'introduzione della Relazione di missione al bilancio d'esercizio e del Bilancio sociale dell'ente.

Ambrogio Andrea Picolli/Giorgio Turetta

¹⁸ Il Bilancio sociale è previsto per gli ETS "con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate [qui, si ritiene, debbano essere compresi anche gli elementi figurativi] superiori a 1 milione di euro" dall'art. 14 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

¹⁹ V. Ambrogio Andrea Picolli, *La rendicontazione e la ... casalinga di Voghera*, in *ArgisNauta*, n. 13/2019.

²⁰ L'attendibilità rappresenta un pregio rispetto ad altre metodologie di misurazione dell'impatto sociale, quale lo SROI *Social Return on Investments* la cui efficacia e rilevanza è minata dal numero e dalla correttezza delle assunzioni sottostanti.